

A tal proposito, l'Autorità, adottando il cosiddetto *modified greenfield approach*, ha ritenuto la regolamentazione di tipo *wholesale* idonea a risolvere le eventuali problematiche concorrenziali che possono insorgere a livello *retail*. Inoltre, l'Autorità ha ritenuto, in considerazione del grado di maturità del mercato, che l'insorgere di eventuali pratiche di *squeezing* e di *pre-emption* siano poco probabili, oltre che non supportate da evidenze fattuali. D'altro canto, eventuali criticità competitive potranno essere affrontate attraverso interventi antitrust di tipo *ex post*. L'Autorità ha quindi ritenuto che i primi due criteri del triplo test non risultino superati, in quanto: *i*) l'esistenza di reti proprietarie degli operatori alternativi – insieme agli obblighi imposti nei corrispondenti mercati a monte – costituisce un elemento in grado di porre rimedio agli ostacoli concorrenziali di tipo strutturale che caratterizzano il mercato; *ii*) la riduzione delle quote dell'*incumbent*, la costante riduzione dei prezzi, la sostanziale assenza di barriere all'espansione, la presenza di concorrenza potenziale, indicano la tendenza del mercato verso una situazione di concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato. Poiché la raccomandazione della Commissione del 2007 prevede che i tre criteri debbano risultare soddisfatti cumulativamente, l'Autorità non ha ritenuto necessario svolgere l'analisi del terzo criterio per concludere che il mercato al dettaglio dei circuiti affittati di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi non è suscettibile di regolamentazione *ex ante* ed ha provveduto a revocare gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia s.p.a. dalla delibera n. 343/06/CONS.

### **I mercati della fornitura all'ingrosso delle linee affittate**

Il procedimento di analisi dei mercati relativi alla fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (*terminating*)<sup>77</sup> e di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*)<sup>78</sup>, avviato con la delibera n. 184/08/CONS, è stato sospeso a giugno dello stesso anno a seguito dell'avvio del procedimento di valutazione degli Impegni presentati da Telecom Italia (delibera n. 351/08/CONS) ed ha ripreso il suo corso con la delibera n. 718/08/CONS dell'11 dicembre 2008.

L'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica la proposta di provvedimento relativa ai mercati in oggetto con la delibera n. 598/09/CONS, contestualmente inviata alla Commissione europea ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Nella proposta di provvedimento, l'Autorità ha individuato tre mercati, aventi tutti dimensione nazionale: *i*) il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate (*trunk*), costituito da circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti, che utilizzano le tecnologie SDH e PDH (mercato *trunk*); *ii*) il mercato dei circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS di un operatore mobile (*terminating*) su tecnologia tradizionale PDH/SDH e *ethernet* (mercato B); *iii*) il mercato dei circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (*terminating*), su tecnologia tradizionale PDH/SDH e *ethernet* (mercato A).

Per i primi due mercati l'Autorità ha proposto la rimozione immediata degli obblighi in capo a Telecom Italia previsti dalla regolamentazione vigente (delibera

77 Mercato n. 6 della raccomandazione 2007/879/CE, ovvero mercato n. 13 della raccomandazione 2003/311/CE.

78 Mercato n. 14 della Raccomandazione 2003/311/CE.

n. 45/06/CONS), in quanto il primo mercato (*trunk*) non è risultato suscettibile di regolamentazione *ex ante* (non essendo soddisfatto il primo criterio del triplo *test*), e nel secondo mercato (*terminating* per rilegamento BTS) non è stato individuato alcun operatore avente significativo potere di mercato (di seguito anche *significant market power* - SMP).

Per il mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente (mercato A), l'Autorità ha identificato Telecom Italia come operatore SMP ed ha proposto, pertanto, che la stessa continui ad essere sottoposta agli obblighi di accesso e di uso di determinate risorse di rete, trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, controllo dei prezzi e contabilità dei costi. In particolare, per l'obbligo di controllo dei prezzi, attuato attraverso un meccanismo di riduzione pluriennale programmata dei prezzi (*network cap*), l'Autorità ha proposto, in una logica di continuità con la delibera n. 45/06/CONS, le seguenti variazioni percentuali annuali: Paniere A (circuiti fino a 155Mbps inclusi): IPC - 9,6%; Paniere B (circuiti da 155Mbps esclusi fino a 2,5Gbps inclusi): IPC - 0%; Paniere C (circuiti in tecnologia *ethernet*): IPC - 0%.

Tenuto conto dei contributi dei nove operatori partecipanti alla fase di consultazione pubblica nazionale e dei pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea, l'Autorità, con la delibera n. 2/10/CONS del 15 gennaio 2010, ha concluso il secondo ciclo di analisi dei mercati della fornitura all'ingrosso di linee affittate. In tale delibera è stato confermato l'orientamento contenuto nella proposta di provvedimento, ma è stato introdotto - per il mercato B - un periodo di preavviso per le parti interessate dalla revoca degli obblighi che scade il 31 dicembre 2010.

#### ***I mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa***

Con la delibera n. 179/10/CONS del 28 aprile 2010, l'Autorità ha concluso la seconda analisi dei mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione n. 2007/879/CE). Il provvedimento identifica i seguenti mercati rilevanti, tutti di dimensione geografica nazionale: *i*) il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa; *ii*) i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa.

Con riferimento al mercato dei servizi di raccolta, l'Autorità non ha rilevato la sussistenza di condizioni di concorrenza effettiva ed ha quindi svolto l'analisi del significativo potere di mercato. Sulla base dell'analisi delle quote di mercato, nonché degli altri indicatori pertinenti, Telecom Italia s.p.a. è stata identificata quale operatore SMP e sottoposta all'obbligo di *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete, *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi; *vi*) contabilità dei costi.

Relativamente ai mercati dei servizi di terminazione, l'Autorità ha confermato l'assenza di condizioni di concorrenza effettiva ed ha individuato 41 operatori quali detentori di SMP, ciascuno con riferimento al mercato della terminazione sulla propria rete fissa<sup>79</sup>. A tutti gli operatori identificati quali aventi SMP è stato imposto un obbligo di trasparenza.

79 Acanthos.p.a., ADRTelS.p.a., Alpikoms.p.a., Brennercoms.p.a., BT Italia s.p.a., Colt Telecoms.p.a., CSINFOs.p.a., ConsiagNetS.p.a., Consorzio Terrecablate, Decatels.r.l., Elinets.p.a., Energ.its.p.a., Eutelia

Telecom Italia s.p.a. è sottoposta, oltre che all'obbligo di trasparenza, anche all'obbligo di *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete, *ii*) non discriminazione; *iii*) separazione contabile; *iv*) controllo dei prezzi; *v*) contabilità dei costi.

Inoltre, 17 operatori alternativi tra quelli individuati quali aventi SMP<sup>80</sup> sono stati sottoposti, oltre che all'obbligo di trasparenza, anche all'obbligo di *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete, *ii*) non discriminazione e *iii*) praticare il prezzo del servizio di terminazione sulla base di criteri di equità e ragionevolezza. In particolare, con riferimento ai prezzi dei servizi di terminazione su rete fissa, l'Autorità ha disposto che alcuni di essi<sup>81</sup> siano soggetti fino al 31 dicembre 2010 ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS e più precisamente ai valori del *glide path* indicati per la categoria "Altri Operatori"; mentre per i restanti operatori<sup>82</sup> l'Autorità ha previsto che siano soggetti ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS, fino al 31 dicembre 2010. Per gli anni 2011 e 2012, invece, Telecom Italia s.p.a. e i 17 operatori alternativi sottoposti all'obbligo di cui al punto *iii*), saranno tenuti ad applicare come prezzi di terminazione quelli che emergeranno dai risultati di un modello *bottom-up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC), definito con apposito procedimento dell'Autorità.

### **Il mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica**

Con la delibera n. 180/10/CONS del 28 aprile 2010, l'Autorità ha concluso la seconda analisi del mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione n. 2003/311/CE). Il provvedimento identifica due mercati rilevanti, entrambi di dimensione geografica nazionale: *i*) il mercato dei servizi di inoltro e transito (I/T) distrettuale; *ii*) il mercato dei servizi di inoltro e transito (I/T) nazionale.

Non essendo i servizi di transito più inclusi nella lista dei mercati di cui alla raccomandazione n. 2007/879/CE, l'Autorità ha effettuato il cosiddetto test dei tre criteri, al fine di verificare se, in considerazione di specifiche circostanze esistenti a livello nazionale, tali mercati possano ancora essere considerati suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

Relativamente al mercato dei servizi di I/T distrettuale, l'Autorità ha ritenuto superato il test dei tre criteri in quanto ha riscontrato l'esistenza di forti ostacoli non transitori all'accesso (primo criterio), l'assenza di caratteristiche tendenti a produrre nel

s.p.a., Fastweb s.p.a., Fly Net s.p.a., Freeway s.r.l., Infracom Italia s.p.a. (ex Multilink), Intermatica s.r.l., Karupa s.p.a., Metropol Access Italia s.p.a., OkCom s.p.a., Opitel s.p.a. (ex Tele2), Orange Business Italy s.p.a., Phonica s.p.a., Rita s.r.l., Telecom Italia s.p.a., Thunder s.p.a., Trans World Communications s.p.a., Satcom s.p.a., Società Trasporto Telematico s.p.a., Teleunit s.p.a., TEX97 s.p.a., Tiscali Italia s.p.a., TWT s.p.a., Uno Communications s.p.a., Verizon Italia s.p.a., Vivala Vies s.p.a., Vodafone Omnitel N.V., Wavecrest Italia s.p.a., Welcomes.p.a., Wind s.p.a.

<sup>80</sup> Agli operatori Brennercom s.p.a., BT Italia s.p.a., Colt Telecom s.p.a., Eutelia s.p.a., Fastweb s.p.a., Fly Net s.p.a., Infracom Italia s.p.a. (ex Multilink), Metropol Access Italia s.p.a., Opitel s.p.a. (ex Tele2), Orange Business Italy s.p.a., Satcom s.p.a., TEX97 s.p.a., Tiscali Italia s.p.a., Uno Communications s.p.a., Vodafone Omnitel N.V., Welcome s.p.a., Wind s.p.a.

<sup>81</sup> Brennercom s.p.a., Fly Net s.p.a., TEX97 s.p.a., Satcom s.p.a., Uno Communications s.p.a. e Vodafone Omnitel N.V.

<sup>82</sup> BT Italia s.p.a., Colt Telecom s.p.a., Eutelia s.p.a., Orange Business Italy s.p.a., Fastweb s.p.a., Metropol Access Italia s.p.a., Infracom Italia s.p.a., Tele2 s.p.a., Tiscali s.p.a., Welcome s.p.a. e Wind s.p.a.

tempo condizioni di concorrenza effettiva (secondo criterio), nonché l'insufficienza del diritto della concorrenza – in assenza di una regolamentazione *ex ante* – a ridurre gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva (terzo criterio). L'Autorità ha svolto quindi l'analisi del significativo potere di mercato. Sulla base dell'analisi delle quote di mercato, nonché degli altri indicatori pertinenti, Telecom Italia s.p.a. è stata identificata quale operatore SMP e sottoposta agli obblighi di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi; *vi*) contabilità dei costi.

Con riferimento, invece, al mercato dei servizi di I/T nazionale, l'analisi ha riscontrato la presenza di tutti i requisiti di un mercato contendibile e, in particolare, l'assenza di elevate barriere all'ingresso, in quanto: *i*) gli operatori alternativi hanno sviluppato reti proprietarie di lunga distanza; *ii*) il valore dell'indice di concentrazione è in riduzione; *iii*) non si riscontrano i problemi derivanti dalla necessità di sostenere ingenti investimenti difficili da recuperare, dalla presenza di infrastrutture difficili da replicare e dalla presenza di economie di scala non conseguibili dagli operatori alternativi. Dal momento che il primo criterio non è risultato soddisfatto, l'Autorità non ha proceduto con l'analisi del secondo e del terzo criterio, ed ha provveduto a revocare gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia s.p.a. dalla delibera n. 417/06/CONS.

#### ***I mercati dei servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali***

Nell'aprile 2010, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica nazionale uno schema di provvedimento avente ad oggetto l'analisi dei mercati al dettaglio dei servizi telefonici locali e/o nazionali (mercati n. 3 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2003/311/CE, non più inclusi nella raccomandazione n. 2007/879/CE), procedendo parallelamente alla notifica dello stesso alla Commissione europea e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di ottenere i rispettivi pareri.

Lo schema di provvedimento identifica come mercati rilevanti il mercato dei servizi telefonici (locali, nazionali e fisso-mobile) disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali (anche in tecnologia VoIP in decade 0 e di tipo *managed*) ed il mercato dei servizi telefonici (locali, nazionali e fisso-mobile) disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti non residenziali (anche in tecnologia VoIP in decade 0 e di tipo *managed*). L'Autorità ha ritenuto che entrambi i mercati avessero una dimensione geografica nazionale.

Non essendo i mercati analizzati più inclusi nella lista di mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* di cui alla raccomandazione 2007/879/CE, l'Autorità ha verificato – attraverso il cosiddetto test dei tre criteri – se, in considerazione di specifiche circostanze esistenti a livello nazionale, tali mercati possano ancora essere considerati suscettibili di regolamentazione *ex ante* o se, al contrario, necessitino di essere deregolamentati.

L'Autorità ha concluso che il primo criterio (presenza di elevate barriere all'entrata di carattere non transitorio) non risulta soddisfatto in quanto ha riscontrato, in primo luogo, *sunk cost* di limitata entità e, in secondo luogo, ha ritenuto che l'efficacia degli obblighi imposti nei corrispondenti mercati a monte e nel mercato al dettaglio dell'accesso su rete fissa sia idonea a rimuovere le barriere riscontrate. L'Auto-

rità ha inoltre rilevato che i vantaggi di economie di scala e varietà sono ora evidenti per tutti i maggiori operatori attivi sul mercato e che non si riscontra la presenza di *switching cost*.

L'Autorità ha altresì ritenuto che anche il secondo criterio (struttura del mercato che non tende a produrre condizioni di concorrenza effettiva) non risulta essere soddisfatto, in quanto la quota di mercato di Telecom Italia presenta un andamento decrescente negli anni 2005-2008 ed i prezzi sono in diminuzione; inoltre, il livello dei prezzi delle chiamate dell'*incumbent* si mostra allineato a quello del resto d'Europa. Alla luce di ciò, l'Autorità ha concluso che sussistono elementi sufficienti per affermare che i mercati analizzati tendano verso una concorrenza effettiva.

In considerazione del fatto che il test dei tre criteri non è stato superato (l'analisi del terzo criterio non è stata reputata necessaria in quanto i tre criteri devono necessariamente essere soddisfatti cumulativamente) e che, pertanto, i mercati rilevanti individuati non risultano più suscettibili di regolamentazione *ex ante*, l'Autorità ha proposto la revoca di tutti gli obblighi regolamentari imposti a Telecom Italia con la delibera n. 642/06/CONS. Lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione prevede, tuttavia, un periodo transitorio di sei mesi – a partire dalla pubblicazione del provvedimento finale sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – durante il quale alcuni degli obblighi continuano, comunque, ad essere efficaci. La disciplina transitoria riguarda i seguenti obblighi: l'obbligo di comunicazione preventiva delle offerte ai fini del test di prezzo (limitatamente alle sole offerte tariffarie e con l'esclusione delle offerte definite nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore), l'obbligo di non accorpate indebitamente i servizi offerti e l'obbligo di non discriminare ingiustificatamente i clienti finali.

#### ***Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali***

L'Autorità, con delibera n. 63/09/CONS del 13 febbraio 2009, ha avviato la seconda analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali. Tale mercato, incluso nei mercati rilevanti identificati dalla Commissione europea nella raccomandazione n. 2003/311/CE, è stato invece escluso dalla lista, contenuta nell'allegato alla raccomandazione del 2007, dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

Pertanto, al fine di valutare se il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*, e quindi continui ad essere soggetto agli obblighi di cui alla delibera n. 159/08/CONS, occorrerà verificare che siano soddisfatti i tre criteri indicati dalla raccomandazione (il c.d. triplo test). Qualora il triplo test risulti superato e l'analisi del mercato dimostri l'esistenza di una o più imprese con significativo potere di mercato, sarà necessario valutare il mantenimento, la revoca l'integrazione o la modifica degli obblighi regolamentari vigenti. Qualora, invece, il triplo test non sia soddisfatto, si dovrà procedere alla rimozione degli obblighi regolamentari vigenti.

Dopo l'avvio del procedimento, è iniziata una complessa attività istruttoria che ha previsto, tra l'altro, l'invio alle imprese di articolate richieste di informazioni, volte - da un lato - ad ottenere informazioni aggiornate sullo stato delle reti, televisive e radiofoniche,

per la diffusione del segnale radiotelevisivo, e - dall'altro lato - ad acquisire elementi circa l'impatto dell'evoluzione tecnologica e di mercato sul grado di sostituibilità fra le piattaforme trasmissive, nonché la posizione degli operatori in merito a tali tematiche.

L'Autorità ha provveduto all'elaborazione dei dati e delle informazioni pervenute con l'intento di adottare nei prossimi mesi una proposta di provvedimento da sottoporre a consultazione pubblica e da inviare alla Commissione europea e all'Autorità Antitrust per i rispettivi pareri di competenza.

### **Test di prezzo**

Le Autorità di settore possono pubblicare criteri di valutazione delle offerte e, se del caso, imporre obblighi ancillari di controllo dei prezzi come misura preventiva in tutti i casi in cui vi sia un rischio di compressione anti-concorrenziale dei margini nei mercati *retail* in cui la concorrenza si basa sull'accesso a infrastrutture essenziali di un operatore verticalmente integrato.

A tal riguardo, sulla base delle risultanze del procedimento istruttorio avviato il 30 gennaio 2009, l'Autorità ha individuato la necessità di modificare le attuali linee guida per l'impiego dei test di prezzo. Più precisamente, l'Autorità, con la delibera n. 667/09/CONS, ha indetto una consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla proposta di adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo previsti dalla delibera n. 152/02/CONS recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa".

Nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, l'Autorità ha ritenuto opportuno rivedere l'impianto metodologico dei test di prezzo al fine di garantire, nel nuovo contesto di mercato, il rispetto del principio di non discriminazione da parte dell'operatore *incumbent* e, allo stesso tempo, di garantire maggiore flessibilità al mercato. La necessità di innovare tale metodologia, inoltre, è risultata in linea con la diffusione crescente di offerte congiunte di diversi servizi (c.d. *bundle*).

L'impianto di cui alla delibera n. 152/02/CONS prevedeva l'applicazione di due distinti test di prezzo. Il primo doveva verificare se i prezzi praticati dall'operatore, notificato come avente significativo potere nei mercati dei prodotti *wholesale* utilizzati dai *competitor*, non fossero predatori; il secondo, invece, aveva l'obiettivo di valutare eventuali strategie di compressione dei margini messe in atto dall'*incumbent*.

La nuova metodologia relativa ai test di prezzo, sottoposta a consultazione, si concentra sul profilo concorrenziale cercando di prevenire, grazie all'applicazione di uno strumento in grado di verificare l'effettiva replicabilità delle offerte per i concorrenti, eventuali comportamenti escludenti da parte dell'operatore verticalmente integrato. A tale fine, l'Autorità ha ritenuto opportuno semplificare lo schema del test applicando un'unica formula di base, declinabile secondo le diverse esigenze. Il nuovo test di prezzo si configura come un insieme di criteri *ex ante*, da rendere noti al mercato, volto a valutare se un operatore alternativo efficiente abbia la capacità di replicare le politiche di prezzo dell'*incumbent* in circostanze equivalenti senza subire perdite. La consultazione pubblica, alla quale hanno partecipato tutti gli operatori interessati, si è conclusa il 15 febbraio 2010. Il termine del procedimento è previsto per l'estate 2010, con la pubblicazione delle nuove linee guida.

**Modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS**

Con la delibera n. 667/08/CONS, l'Autorità ha concluso il secondo ciclo di analisi dei mercati della terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile definendo un *glide path* che - dal 1 luglio 2012 - consegue la simmetria delle tariffe (4,5 centesimi di euro/minuto). Con la stessa delibera, l'Autorità ha disposto l'elaborazione di un modello contabile a costi incrementali di lungo periodo (LRIC) di tipo *bottom-up*, per una eventuale modifica dei valori delle tariffe di terminazione.

A tal fine l'Autorità, all'inizio del 2009, ha avviato uno specifico procedimento per la realizzazione di un modello di costo di tipo ingegneristico-contabile, in grado di recepire le direttive contenute nella raccomandazione della Commissione europea sul trattamento regolamentare dei prezzi di terminazione delle chiamate su rete fissa e mobile. L'Autorità ha previsto altresì di essere coadiuvata da un soggetto indipendente per la predisposizione del modello. La gara per l'affidamento dell'incarico di collaborazione è stata vinta dalla società Europe Economics.

A partire dalla identificazione delle fonti informative ritenute necessarie (*input* del modello) e nel rispetto delle indicazioni contenute nella raccomandazione è stata definita la metodologia per lo sviluppo del modello *bottom-up* LRIC. Nel mese di luglio 2009, gli Uffici hanno richiesto alcune informazioni agli operatori da utilizzare come *input* del modello. Ai fini del completamento del modello l'Autorità, con delibera n. 66/10/CONS dell'11 marzo 2010, ha predisposto una proroga dei termini del procedimento per esaminare le ulteriori problematiche emerse.

## 3.2. Gli Impegni di Telecom Italia

L'Autorità, con la delibera n. 718/08/CONS, ha accettato e reso obbligatori, a partire dal 1° gennaio 2009, gli Impegni presentati da Telecom Italia e relativi, principalmente, al funzionamento della rete di accesso in postazione fissa della società medesima.

Gli Impegni, articolati operativamente su 15 punti, sono volti *inter alia* a fornire ulteriori garanzie in materia di parità di trattamento tra la divisione *retail* di Telecom Italia e gli operatori alternativi che utilizzano i servizi *wholesale* di Telecom Italia, nonché a migliorare i processi operativi, con riferimento alle attivazioni di nuovi clienti finali e alle migrazioni inter-operatore.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2009, Telecom Italia ha avviato il processo di esecuzione delle Impegni finalizzati a: i) rafforzare le garanzie di parità di trattamento interna-esterna (gruppi di Impegni da 1 a 6); ii) incentivare ulteriormente lo sviluppo delle reti di accesso di nuova generazione (gruppi di Impegni n. 6 e n. 9); iii) porre in essere nuovi strumenti volti a rafforzare la tutela dei consumatori finali (gruppi di Impegni da n. 11 a n. 14); iv) istituire l'Organo di vigilanza ed aderire al Comitato NGN Italia e ad OTA Italia, secondo quanto previsto nei gruppi di Impegni nn. 7, 9 e 10; v) integrare la propria contabilità regolatoria e definire i *transfer charge* relativi ai servizi di accesso SPM (gruppo di Impegni n. 8).

Per quanto riguarda i gruppi 1-3-4-5-6-8, il rispetto di tale parte degli Impegni è fondamentale per assicurare un quadro competitivo che, relativamente agli aspetti tecnici – importanti quanto le tariffe imposte a Telecom Italia per l'accesso alla propria rete – soddisfi in misura sempre crescente i requisiti di parità di trattamento indicati dalla Commissione europea e, puntualmente, dal quadro regolamentare italiano.

Altri elementi qualificanti sono il nuovo sistema di *governance* creato nell'ambito degli Impegni e gli sviluppi previsti nei rapporti con i consumatori ed utenti, con particolare riguardo alla disciplina del contenzioso.

Difatti, ai fini del controllo e della valutazione degli Impegni, nonché per i loro sviluppi futuri, la definizione di un articolato sistema di *governance* (Impegni nn. 7-9-10) rappresenta una novità significativa nel sistema di relazioni con gli operatori, oltre che nel quadro dell'impianto regolamentare. In particolare, sono stati costituiti, da parte dell'Autorità, un organo di prevenzione e mediazione delle controversie tecniche (OTA-Italia), nonché il Comitato NGN Italia (cfr. par. 4.2.3) e, da parte di Telecom Italia, l'Organismo di Vigilanza (OdV). Nell'ambito di questo sistema di *governance* opera il Gruppo di monitoraggio degli Impegni (GMI) dell'Autorità costituito formalmente nell'ottobre 2009. Resta fermo che tale sistema di *governance* non interferisce con l'esercizio dei poteri dell'Autorità, in particolare con le prerogative in materia di regolamentazione e vigilanza.

Avuto riguardo agli strumenti finalizzati ad ampliare le tutele dei consumatori, i gruppi nn. 11-12-13-14 sono stati introdotti per rispondere principalmente alle problematiche relative ai servizi non richiesti, alle disattivazioni dei servizi di *carrier pre-selection* (CPS) ed alla conciliazione, temi questi che avevano innescato diversi procedimenti sanzionatori a carico di Telecom Italia.



### 3.3. I servizi di telecomunicazione su rete fissa

Nel periodo compreso tra il mese di maggio 2009 e il mese di aprile 2010, gli interventi dell'Autorità in tema di telefonia fissa, relativi alle attività di regolamentazione e vigilanza nel rispetto dell'attuale quadro normativo, hanno riguardato i seguenti aspetti:

- i. verifica della contabilità regolatoria predisposta da Telecom Italia;
- ii. verifica del costo netto del servizio universale sostenuto da Telecom Italia;
- iii. verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso il listino generalizzato;
- iv. analisi delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso pacchetti sconto e offerte specifiche;
- v. analisi delle condizioni di offerta al pubblico delle linee affittate praticate da Telecom Italia;
- vi. approvazione dell'offerta di riferimento 2009 per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e dell'offerta di riferimento 2009 per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione;
- vii. approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2007, 2008 e 2009 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata e delle offerte di circuiti diretti *wholesale* e di circuiti parziali per l'anno 2009;
- viii. approvazione delle offerte di riferimento 2009 e 2010 per il servizio WLR;
- ix. implementazione delle procedure di migrazione dei clienti tra operatori previste dalla delibera n. 274/07/CONS e di portabilità del numero su rete fissa;
- x. attività di vigilanza sui servizi di interconnessione e sui processi di trasferimento delle utenze.

#### ***Verifica della contabilità regolatoria predisposta da Telecom Italia***

L'attività di verifica della contabilità regolatoria dell'operatore di rete fissa notificato è svolta allo scopo di certificare la conformità della rendicontazione contabile prodotta dall'*incumbent* al quadro normativo vigente.

La società Mazars, aggiudicataria della gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di verifica dei documenti contabili prodotti da Telecom Italia, nel corso del 2009 ha completato le attività di verifica concernenti i documenti contabili dei servizi all'ingrosso e al dettaglio offerti su rete fissa e relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007, recuperando un ritardo sulle verifiche contabili accumulato negli anni scorsi.

In particolare, la società Mazars ha verificato la conformità della rendicontazione contabile prodotta da Telecom Italia al quadro regolamentare vigente, ossia alle disposizioni in materia di contabilità dei costi e separazione contabile adotta-

te agli esiti del primo ciclo di analisi di mercato (delibere nn. 33/06/CONS, 642/06/CONS, 343/06/CONS, 417/06/CONS, 4/06/CONS, 34/06/CONS e 45/06/CONS). Gli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile imposti all'operatore notificato di rete fissa sono stati, peraltro, confermati con l'adozione della delibera n. 731/09/CONS, con cui l'Autorità ha adottato la seconda analisi dei mercati dei servizi di accesso in postazione fissa.

L'attività di verifica condotta dal revisore si è conclusa nel rispetto dei termini contrattuali con la consegna delle relative relazioni. A valle delle verifiche in esame, le relazioni di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia relative all'esercizio 2007, analogamente a quanto già avvenuto per i medesimi documenti relativi agli anni 2005 e 2006, sono state pubblicate sul sito *web* dell'Autorità.

Infine, si rileva come, con la delibera n. 747/09/CONS, sia stata avviata la procedura di gara, in ambito comunitario, per l'affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria di Telecom Italia per gli anni 2008, 2009 e 2010. Il termine per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti interessati ed in possesso degli specifici requisiti richiesti dal bando è scaduto in data 7 aprile 2010. Le attività volte all'aggiudicazione del citato incarico di verifica saranno ultimate, presumibilmente, nel primo semestre dell'anno 2010. Non appena individuato l'aggiudicatario, l'Autorità procederà ad avviare le attività di revisione della contabilità regolatoria 2008 di Telecom Italia.

#### ***Verifica del costo netto del servizio universale sostenuto da Telecom Italia***

Con la delibera n. 65/09/CIR, recante "Modifiche alla delibera n. 1/08/CIR 'Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale'", l'Autorità ha approvato parziali modifiche della delibera n. 1/08/CIR. Nello specifico, l'Autorità ha chiarito che, nell'ambito della metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale, i riferimenti alla parola "comune" sono da intendersi come "comune e/o frazione di comune" ed ha corretto un errore materiale all'articolo 3, comma 2, lettera f) ove si faceva erroneamente riferimento ad "uso non residenziale" in luogo di "uso residenziale".

A seguito dell'approvazione della delibera n. 65/09/CIR, l'Autorità ha, quindi, proceduto al riavvio del procedimento istruttorio di valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 e, di conseguenza, delle relative attività di verifica, condotte dalla società Europe Economics, che erano state sospese fino al completamento del procedimento istruttorio inerente la parziale modifica della delibera n. 1/08/CIR. A tal riguardo, si ricorda che Europe Economics risulta aggiudicataria della gara a procedura aperta di cui alla delibera n. 217/04/CONS, concernente l'affidamento dell'incarico di controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2003 e 2004.

In tale contesto, ai sensi di quanto disposto dalla delibera n. 1/08/CIR (cfr. punti 48-50 delle premesse), nell'ambito del processo di verifica del costo netto per l'anno 2004, è stato richiesto all'organismo incaricato di verificare il calcolo del costo netto e di consegnare all'Autorità, oltre alla relazione di conformità, anche una proposta metodologica per la quantificazione dei vantaggi di mercato derivan-

ti dalla fornitura del servizio universale, da realizzarsi – quest’ultima – anche sulla base delle osservazioni avanzate dagli operatori. A tal fine, l’Autorità ha invitato i soggetti interessati a trasmettere le proprie proposte sulle metodologie di valorizzazione dei vantaggi di mercato. La società Europe Economics ha, quindi, completato l’attività di verifica relativa all’esercizio 2004, consegnando le relazioni di “Verifica del costo netto del servizio universale per l’anno 2004” e di “Quantificazione dei benefici indiretti di Telecom Italia quale fornitore del servizio universale per l’anno 2004”.

Allo stato sono in corso ulteriori valutazioni necessarie al fine di dare avvio alla consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2004, anche alla luce delle recenti sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato in tema di servizio universale. In particolare, il Consiglio di Stato ha pronunciato decisioni di accoglimento dei ricorsi proposti dalla società Vodafone concernenti il meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003, riscontrando una carenza di istruttoria in cui sarebbe incorsa l’Autorità – nei procedimenti concernenti il meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni citati – relativa all’analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile.

Inoltre, al fine di ottemperare alle decisioni del Consiglio di Stato, la Commissione per le infrastrutture e le reti ha dato mandato agli Uffici di dare avvio alla rinnovazione dei procedimenti istruttori concernenti il meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003, al fine di integrare la parte istruttoria relativa all’analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile e di valutarne le implicazioni sull’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto per gli anni considerati.

Infine, con riferimento alla verifica del calcolo del costo netto del servizio universale sostenuto dal soggetto incaricato della fornitura, Telecom Italia ha trasmesso la propria relazione di calcolo per l’anno 2009.

#### ***Verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso il listino generalizzato***

Nel periodo in esame è proseguita, da parte dell’Autorità, l’attività di controllo dei prezzi dei servizi telefonici praticati da Telecom Italia alla generalità della clientela, con la verifica della corretta applicazione del *price cap* previsto – ai sensi della delibera n. 642/06/CONS – per i mercati dei servizi di traffico telefonico locale, nazionale e fissa-mobile.

A tal riguardo, si evidenzia innanzitutto che il regime del *price cap*, ai sensi dell’art. 12 della delibera n. 642/06/CONS, si è concluso nel 2009.

La tabella 3.1 riporta i vincoli imposti dal meccanismo del *price cap* alla variazione percentuale delle valorizzazioni dei *basket* dei consumi dei servizi oggetto del controllo. Tale variazione è determinata a partire dal valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) per famiglie di operai e impiegati, misurato sulla base dei valori conseguiti nei due anni precedenti a quello di riferimento.

**Tabella 3.1.** Servizi voce in postazione fissa – Vincolo di price cap per l'anno 2009

Aggregati		Vincoli per il 2009	
Locale e nazionale	Residenziali	IPC - IPC	0,00%
	Affari	IPC - IPC	0,00%
Retention <sup>83</sup> fisso-mobile	Residenziali	IPC - 6%	- 2,67%
	Affari	IPC - 6%	- 2,60%

Fonte: Autorità

In virtù dei vincoli previsti dal sistema di *price cap*, con riferimento nel 2009, Telecom Italia non ha modificato i prezzi dei servizi di traffico telefonico locale e nazionale.

Telecom Italia ha modificato, invece, i prezzi dei servizi di traffico telefonico da rete fissa a rete mobile. La tabella 3.2 illustra i contenuti dell'intervento sui prezzi del traffico fisso-mobile attuato con decorrenza dal 1° luglio 2009, in concomitanza della riduzione dei prezzi del servizio di terminazione vocale su rete mobile imposta dall'Autorità agli operatori TIM, Vodafone, Wind ed H3G, ai sensi della delibera n. 667/08/CONS<sup>84</sup>.

**Tabella 3.2.** Prezzi delle chiamate da fisso a mobile a partire dal 1° luglio 2009 (eurocent/min., IVA esclusa)

		Clienti residenziali		Clienti affari	
		fino al 30/06/2009	proposti dal 1/07/2009	fino al 30/06/2009	proposti dal 1/07/2009
TIM	set up (€cent)	6,56	6,56	6,56	6,56
	fascia intera	12,80	11,13	9,73	8,45
	fascia ridotta	7,43	6,47		
VODAFONE	set up (€cent)	6,56	6,56	6,56	6,56
	fascia intera	13,29	11,55	9,82	8,55
	fascia ridotta	7,59	6,60		
WIND	set up (€cent)	6,56	6,56	6,56	6,56
	fascia intera	14,05	13,01	10,54	9,70
	fascia ridotta	8,04	7,57		
H3G	set up (€cent)	6,56	6,56	6,56	6,56
	fascia intera	18,34	15,43	14,31	12,19
	fascia ridotta	10,65	9,03		

Fonte: Autorità

83 Il prezzo medio minutario delle chiamate da rete fissa a rete mobile è frutto della somma di due componenti: una fissata dall'operatore di rete mobile, è il prezzo di terminazione; l'altra è la c.d. quota di *retention*, fissata dall'operatore di rete fissa. È su quest'ultima che opera il vincolo di *price cap*.

84 I prezzi di terminazione in vigore dal 1° luglio 2009 non sono articolati in fascia *peak* e *off-peak* e sono fissati per TIM, Vodafone, Wind e H3G, rispettivamente, pari a: 7,70 €cent/min, 7,70 €cent/min, 8,70 €cent/min e 11,00 €cent/min.

La valorizzazione del *basket* dei consumi di traffico fisso-mobile per effetto dei nuovi prezzi si riduce del 2,68% per il segmento residenziale e del 2,70% per il segmento affari, in coerenza con i vincoli di *cap* vigenti per l'anno 2009.

La manovra proposta da Telecom Italia, risultando coerente con i vincoli di prezzo di cui all'art. 12, comma 4, della delibera n. 642/06/CONS e conforme al principio di non discriminazione nei confronti dei diversi operatori di terminazione mobile, è stata approvata dall'Autorità.

#### **Analisi delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso pacchetti sconto e offerte specifiche**

Negli ultimi dodici mesi, l'Autorità ha effettuato diverse valutazioni delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso pacchetti sconto e offerte specifiche, in attuazione di quanto disciplinato dalle delibere n. 33/06/CONS, n. 731/09/CONS e n. 642/06/CONS.

In linea generale, le valutazioni dell'Autorità sono mirate a valutare la non predatorialità e la replicabilità, da parte di un operatore concorrente efficiente, delle offerte praticate da Telecom Italia agli utenti finali. I test di prezzo sono applicati, distintamente, per ciascuno dei servizi voce offerti alla clientela residenziale e alla clientela non residenziale: locale, nazionale e fisso-mobile.

Al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, l'attività svolta dall'Autorità ha comportato, in alcune circostanze, lo svolgimento di un lungo e complesso processo di valutazione, nonché di un'articolata interlocuzione con Telecom Italia, in considerazione di possibili criticità inerenti le condizioni economiche di offerta proposte dall'operatore.

Particolare impegno ha richiesto l'attività di verifica relativa all'offerta "Tutto Senza Limiti", la prima offerta *triple play* di Telecom Italia, che comprende i servizi di accesso alla rete telefonica tradizionale, il traffico nazionale e la connettività ADSL. All'attività di verifica *ex-ante* svolta su tale offerta ha fatto seguito anche un'attività di vigilanza nella quale sono stati coinvolti alcuni operatori alternativi ed al cui esito è stato effettuato un aggiornamento dei parametri di valutazione adottati per la verifica *ex-ante* di replicabilità delle offerte ADSL. Al riguardo, si rimanda a quanto dettagliato - in riferimento all'attività di vigilanza sulle offerte *retail* di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga in tecnologia ADSL - nel paragrafo 3.5.

In generale, per tutte le offerte con modalità di tariffazione *flat* del traffico telefonico locale ed interdistrettuale, l'Autorità ha provveduto a richiedere a Telecom Italia di fornire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 12, della delibera n. 642/06/CONS, i dati del monitoraggio a consuntivo dei consumi sviluppati dalla clientela che ha aderito all'offerta, onde verificarne, sulla base dei consumi effettivi e non presuntivi, la permanenza delle condizioni di replicabilità e di non predatorialità.

Per quanto attiene alle offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, l'art. 14 della delibera n. 642/06/CONS determina le condizioni attuative dei test di prezzo da applicare a tale tipologia di offerte. In particolare, Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità l'avvenuta aggiudicazione dei contratti stipulati nell'ambito del mercato dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile, disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa. In tale ambito, sono tuttora in corso di valutazione da parte dell'Autorità alcune offerte di servizi telefonici proposte da Telecom Italia, in sede di partecipazione a

procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, di importo superiore a 500.000 euro, promosse da clienti privati e in ambito di gare per pubblici appalti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della già citata delibera n. 642/06/CONS e dell'art. 69 della delibera n. 731/09/CONS.

Infine, nel corso delle complesse attività di vigilanza inerenti le offerte presentate da Telecom Italia è stata confermata la necessità di un aggiornamento dei meccanismi di valutazione da parte dell'Autorità, che ha, infatti, avviato allo scopo uno specifico procedimento. In particolare, il procedimento di adeguamento ed innovazione della metodologia dei test di prezzo, attualmente previsti dalla delibera n. 152/02/CONS, consentirà di disciplinare diversi aspetti emersi di recente a seguito dell'evoluzione del mercato e della domanda di servizi di comunicazione elettronica, quali il *bundling* di servizi regolamentati, le promozioni, il c.d. "bundling misto" di servizi regolamentati e di servizi/prodotti non regolamentati (cfr. par. 3.1).

#### ***Analisi delle condizioni di offerta al pubblico delle linee affittate praticate da Telecom Italia***

Con la delibera n. 343/06/CONS, l'Autorità ha notificato Telecom Italia quale operatore avente significativo potere nel mercato delle linee affittate al dettaglio ed ha introdotto un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi, *price cap*, che fissa, per il triennio 2007-2009, un vincolo massimo complessivo alla modifica del valore economico del paniere dei consumi, comprendente tutti i circuiti rientranti nel c.d. insieme minimo, ossia i circuiti diretti analogici e digitali fino a 2 Mbit/s inclusi. Tale vincolo è stabilito nella misura annua di IPC -7% sulla valorizzazione complessiva del paniere dei servizi, con un vincolo specifico pari a IPC -7% per i circuiti a 2 Mbit/s considerati a se stanti.

Per l'anno 2009, il valore utilizzato per l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo gennaio-dicembre 2008, è stato pari a +3,3%; ne deriva che la variazione percentuale annua consentita risulta pari a -3,7%.

Considerato detto vincolo e in linea con le tempistiche previste per la riduzione dei prezzi<sup>85</sup>, Telecom Italia, dopo aver confermato come listino di riferimento delle linee affittate al dettaglio, per l'anno 2009, i prezzi già in vigore al termine dell'anno precedente, nel mese di febbraio 2009 ha proposto una prima variazione dei prezzi, con decorrenza dal 1° giugno 2009, realizzando una variazione pari a -1,85% sia per la valorizzazione dei consumi complessivi delle linee affittate, sia per i circuiti numerici a 2 Mbit/s. Con la successiva formulazione del listino, operante a decorrere dal 1° dicembre 2009, Telecom Italia ha completato le riduzioni annuali di spesa previste per i circuiti rientrati nell'insieme minimo e per i circuiti a 2 Mbit/s.

<sup>85</sup> Telecom Italia comunica l'offerta di riferimento a valere per ciascun anno entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello in esame. L'operatore notificato ha, inoltre, la possibilità di variare la propria offerta in corso d'anno, nel rispetto della condizione che impone di realizzare almeno metà della riduzione totale annuale programmata della spesa, ossia non più della metà dell'incremento del totale della spesa annuale programmata, nei primi sei mesi dell'anno.

**Approvazione dell'offerta di riferimento 2009 per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e dell'offerta di riferimento 2009 per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione**

Con la pubblicazione della delibera n. 42/09/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, l'offerta di riferimento 2009 di Telecom Italia per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa<sup>86</sup>. L'approvazione ha riguardato la verifica del rispetto dei vincoli di *network cap* di cui alla delibera n. 417/06/CONS, la verifica degli obblighi di orientamento al costo per i servizi non soggetti a *network cap*, nonché la verifica di aspetti procedurali e tecnici relativi a servizi ancillari inclusi nell'offerta di riferimento.

Più precisamente, le principali modifiche richieste dall'Autorità a Telecom Italia, in relazione all'offerta di riferimento di interconnessione per l'anno 2009, hanno riguardato la gestione delle frodi nell'ambito dell'accesso degli abbonati di Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore, le procedure di fatturazione a cascata, da applicarsi per il servizio di transito, e la valorizzazione del contributo *una tantum* relativo agli interventi a vuoto<sup>87</sup>. Ulteriori modifiche hanno interessato i costi delle procedure di conciliazione di Telecom Italia, nonché quelli relativi alle procedure di conciliazione svolte presso i Co.re.com. o le Camere di commercio.

Con riferimento all'offerta relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche ed ai servizi di co-locazione<sup>88</sup>, l'Autorità, con la delibera n. 14/09/CIR, adottata in esito alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 91/08/CIR, ha approvato, con modifiche, le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2009. In particolare, in attuazione degli obblighi di orientamento al costo di cui alla delibera n. 4/06/CONS, l'Autorità ha approvato un aumento del canone del servizio di *unbundling* per l'anno 2009, da 7,64 euro/mese a 8,49 euro/mese, aumento di importo inferiore alla metà di quanto richiesto da Telecom Italia. L'Autorità ha ridotto, altresì, i prezzi dei principali contributi *una tantum*, tra cui quelli di attivazione, sia rispetto alle richieste di Telecom Italia per il 2009 sia rispetto ai corrispondenti prezzi approvati per il 2008. Il costo dei servizi di co-locazione (occupazione degli spazi) è rimasto allineato a quanto approvato per il 2008.

Infine, nei primi mesi del 2010 sono state avviate le attività relative all'approvazione dell'offerta di riferimento 2010 per il servizio di *unbundling*. La base normativa è costituita dalla delibera, adottata in esito alla nuova analisi di mercato, n. 731/09/CONS recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono sog-

86 I servizi di interconnessione consentono all'operatore concorrente di Telecom Italia di richiedere la raccolta, presso un determinato punto di consegna, del traffico telefonico dei propri clienti, o la terminazione, a partire da un punto di consegna, del traffico telefonico dei propri clienti che chiamano clienti di Telecom Italia o di altri operatori (quest'ultimo servizio è gestito per il tramite del meccanismo di fatturazione a "cascata").

87 Penale che l'operatore concorrente versa a Telecom Italia nel caso in cui sia segnalato un guasto sulla rete che, successivamente, Telecom Italia accerta essere di competenza dell'operatore stesso o, comunque, ad essa non imputabile.

88 Il servizio *unbundling* del *local loop* consente all'operatore l'accesso alla rete in rame di Telecom Italia per la copertura dell'ultimo miglio e la fornitura dei tradizionali servizi di fonia e di servizi a banda larga; i servizi di co-locazione consentono all'operatore alternativo di installare i propri apparati presso le centrali locali di Telecom Italia.

gette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)". Tale delibera ha introdotto alcune rilevanti modifiche di carattere regolamentare, quali l'introduzione di un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi, *network cap*, per gli anni 2010, 2011 e 2012, sulla base di un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up*. Le attività suddette sono terminate, nel mese di maggio 2010, con l'approvazione della delibera n. 16/10/CIR che dispone l'avvio di una consultazione pubblica su uno schema di provvedimento approvato dall'Autorità.

**Approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2007, 2008 e 2009 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata e delle offerte di circuiti diretti wholesale e di circuiti parziali per l'anno 2009**

Con la delibera n. 81/09/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, le offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2007, 2008 e 2009 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi ai mercati n. 13 e n. 14 della raccomandazione n. 2003/311/CE (circuiti *terminating* e *trunk*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale), nonché le offerte di riferimento di Telecom Italia, per l'anno 2009, relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui al vecchio quadro regolamentare, ossia i circuiti diretti *wholesale* (CDN) e i circuiti parziali.

In particolare, nell'ambito del suddetto provvedimento, l'Autorità, con riferimento ai servizi relativi ai mercati nn. 13 e 14, ha verificato il rispetto dei vincoli di *network cap* disposti dalla delibera n. 45/06/CONS per gli anni 2007 e 2008. Con riferimento all'offerta 2009, alla luce del generale obbligo di orientamento al costo di cui alla delibera n. 45/06/CONS, l'Autorità ha disposto, sulla base dei dati di contabilità regolatoria certificati, una riformulazione al ribasso delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia. L'Autorità ha, altresì, fornito indicazioni per la predisposizione dell'offerta di riferimento per l'anno 2010 con particolare riguardo agli interventi a vuoto e alla gestione dei degrading<sup>89</sup>.

L'Autorità ha, inoltre, approvato le condizioni tecniche ed economiche dei CDN *wholesale* e dei circuiti parziali da applicare per l'anno 2009, nelle more della migrazione da tali servizi, previsti, come premesso, dal vecchio quadro regolamentare, ai circuiti *trunk* e *terminating* del nuovo quadro.

Infine, sempre nell'ambito del citato provvedimento, sono state definite le condizioni procedurali per l'effettuazione della migrazione tecnica e amministrativa dal vecchio al nuovo quadro regolamentare.

**Approvazione delle offerte di riferimento 2009 e 2010 per il servizio WLR**

Il servizio *wholesale line rental* è un servizio intermedio disciplinato dall'Autorità e divenuto operativo a partire dal 2008. Tale servizio consente agli operatori interconnessi alla rete di Telecom Italia di fornire ai propri clienti sia l'accesso alla rete telefonica, sia il servizio di traffico telefonico, inviando agli stessi una sola fattura. Ciò a diffe-

<sup>89</sup> Particolari condizioni di deterioramento della qualità del servizio offerto da Telecom Italia agli operatori interconnessi.